Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI COSSIGNANO

TITOLO 01
AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE
ART. 01 AUTONOMIA DEL COMUNE

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE, CURA I SUOI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO.
02. HA AUTONOMIA STATUTARIA, ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA NELL`AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.
03. E' TITOLARE DI FUNZIONI E POTERI PROPRI ESERCITATI SECONDO I PRINCIPI E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE, DELLO STATUTO E DELLE LEGGI. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE.
04. SOSTIENE LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LA LORO COSTITUZIONE E POTENZIAMENTO; FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE E ATTUA FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, PROMUOVE LA DISCUSSIONE ED IL CONFRONTO SUI PROBLEMI CONNESSI CON LA REALIZZAZIONE DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E DEI PROGRAMMI, NONCHE' CON LA GESTIONE DEI SERVIZI. GARANTISCE LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L`ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEI CITTADINI, NONCHE' L`ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI.
05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:
A) LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI;
B) LA VALORIZZAZIONE ED IL RECUPERO DELLE TRADIZIONI E CONSUETUDINI LOCALI;
C) L`ESERCIZIO IN COOPERAZIONE CON I COMUNI VICINI, DELLE PROPRIE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI COMPETENZA AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ED UTILITA' SOCIALE DEGLI STESSI;
D) LA PROMOZIONE DI FORME DI UNIONE CON I COMUNI CONTERMINI, APPARTENENTI ALLA STESSA PROVINCIA, PER ESERCITARE CONGIUNTAMENTE FUNZIONI E SERVIZI PROPRI;
E) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL`INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;
F) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLE PERSONE, IN GRADO DI AFFRONTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE E PERSONALE, ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;
G) PER LA SUA EFFICACE AZIONE EDUCATIVA, FORMATIVA E DI DIFESA DELLA SALUTE, L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICONOSCE LA FUNZIONE SOCIALE E DI PROGRESSO UMANO DELLO SPORT E NE FAVORISCE PERTANTO LA PROMOZIONE E L`ESERCIZIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DELLE NECESSARIE STRUTTURE E SOSTENENDO L`ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO DILETTANTISTICO;
H) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO TERRITORIO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;
I) L`EFFETTIVITA' DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CULTURA.
06. L`ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E' DIRETTA A REALIZZARE L`EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E SI BASA SU CRITERI CHE INDIVIDUANO LE RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE, ATTUANDO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI RUOLI POLITICI DA QUELLI AMMINISTRATIVI.
07. IL COMUNE CONCORRE, IN MODO AUTONOMO, ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

ART. 02 SEDE

01. IL COMUNE HA SEDE NEL CAPOLUOGO. GLI ORGANI DEL COMUNE POSSONO RIUNIRSI ANCHE IN SEDI DIVERSI DAL CAPOLUOGO.

ART. 03 SEGNI DISTINTIVI

01. IL COMUNE HA LO STEMMA E IL GONFALONE DI CUI AI BOZZETTI ALLEGATI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 04 FINALITA' E COMPITI

01. IL COMUNE RAPPRESENTA L`INTERA POPOLAZIONE DEL SUO TERRITORIO E NE CURA UNITARIAMENTE I RELATIVI INTERESSI NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE ETNICHE E CULTURALI. NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE ED ALL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. NELL`AMBITO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI ED IN COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI, ATTIVA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL`ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SOSTEGNO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI PRESENTI NEL TERRITORIO FAVORENDO OGNI INIZIATIVA.

ART. 05 ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN IMPIEGATO DA LUI DELEGATO E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

TITOLO 02

ORGANI DEL COMUNE

ART. 06 ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA E IL SINDACO.

ART. 07 CONSIGLIO COMUNALE

01. L`ELEZIONE E LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL NUMERO E LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.
02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL`ATTO DELLA PROCLAMAZIONE E, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

RELATIVA DELIBERAZIONE.
03. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALL`ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI ED A SVOLGERE FUNZIONI DI CONTROLLO ATTRAVERSO I SINGOLI CONSIGLIERI.
04. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI AD ESSI EVENTUALMENTE ATTRIBUITI FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

ART. 08 COMPETENZA DEL CONSIGLIO
01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L`ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.
02. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:
A) LO STATUTO DELL`ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L`ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE; LE PROPOSTE DA PRESENTARE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE AI SENSI DELL` ARTT. 15 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;
C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;
D) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE ELA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;
E) L`ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI OCCUPAZIONE;
F) L`ASSUNZIONE DIRETTA O LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI, L`AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;
G) L`ISTITUZIONE E L`ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI, LA DETERMINAZIONE PER I SERVIZI PUBBLICI DI TARIFFE O CORRISPETTIVI A CARICO DEGLI UTENTI ANCHE IN MODO NON GENERALIZZATO;
H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L`EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PREZZO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL`AMBITO DEL COMUNE. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO;
O) L`ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE ED OGNI ATTO INERENTE ALLA LORO POSIZIONE;
P) LA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO;
Q) L`INVIO DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA ALL`ESAME DELL`ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DEL COMMA 01 DELL` ARTT. 45 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 . TALE INIZIATIVA VA DELIBERATA NE PERIODO DI PUBBLICAZIONE DELL`ATTO DI CUI SI CHIEDE L`ESAME.
03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ART. NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D`URGENZA DA ALTRO ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO CHE VANNO SOTTOPOSTE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA

ART. 09 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
01. L`ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E' DISCIPLINATA DA UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.
02. IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLE COMMISSIONI, LA FORMAZIONE, LA PUBBLICITA' DEI LAVORI, LE CONSULTAZIONI DELLE FORME ASSOCIATIVE E IN GENERALE DELLE ESPRESSIONI RAPPRESENTATIVE DELLA COMUNITA' LOCALE, L`EVENTUALE COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI DI INDAGINE E DI STUDIO SU MATERIE CHE COMUNQUE INTERESSINO LA COMUNITA' LOCALE.
03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVE LE ECCEZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
04. IL CONSIGLIO E' RIUNITO VALIDAMENTE CON L`INTERVENTO DELLA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA E DELIBERA A VOTAZIONE PALESE ED A MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SALVE LE MAGGIORANZE QUALIFICATE ESPRESSAMENTE RICHIESTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. PER LE NOMINE
E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL` ARTT. 32 , LETTERA N) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA RELATIVA.
PER LE RAPPRESENTANZE SPETTANTI ALLA MINORANZA, SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI.
05. PER LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE IL VOTO E' SEGRETO. QUALORA SI RENDANO NECESSARI APPREZZAMENTI E VALUTAZIONI SULLE PERSONE, LA SEDUTA E' SEGRETA ED IL VOTO E' SEGRETO, SALVI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.
06. NELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO, LE SCHEDE BIANCHE O NULLE SONO CALCOLATE NEL NUMERO TOTALE DEI VOTI. NELLE VOTAZIONI PALESI GLI ASTENUTI SONO COMPUTATI FRA I PRESENTI MA NON FRA I VOTANTI.
07. IN SECONDA CONVOCAZIONE, CHE HA LUOGO IN UN GIORNO DIVERSO DA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

QUELLO STABILITO PER LA PRIMA CONVOCAZIONE, LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO VALIDE, PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO MEMBRI. NEL CASO SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, NON COMPRESE NELL`ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONI SE NON 24 ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI.
08. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D`UFFICIO DECORSI ALMENO DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL`INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.
09. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI, SU COMUNICAZIONE DI QUESTI, IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO NELLA PRIMA RIUNIONE. SE IL SINDACO O IL CONSIGLIO NON PROVVEDONO, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA PRESA D`ATTO.
10. DI OGNI SEDUTA DEL CONSIGLIO E' REDATTO IL VERBALE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 10 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE, A TAL FINE, STABILISCE L`ORDINE DEL GIORNO.
02. IL SINDACO PROVVEDE A CONVOCARE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, QUANDO NE FACCIA ISTANZA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL`ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE. A TAL FINE I RICHIEDENTI ALLEGANO ALLA ISTANZA IL TESTO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE O DELLE MOZIONI DA DISCUTERE.
03. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI DEVE ESSERE FATTA CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI AL DOMICILIO. LA CONSEGNA RISULTA DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.
04. L`AVVISO, CON L`ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA CONVOCAZIONE. PER IL COMPUTO DEI TERMINI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL` ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.
05. NEI CASI D`URGENZA, L`AVVISO CON IL RELATIVO ELENCO PUO' ESSERE CONSEGNATO ENTRO LE VENTIQUATTRO ORE PRECEDENTI IL GIORNO STABILITO PER L`ADUNANZA. IN TAL CASO, QUALORA LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.
06. IL DIFFERIMENTO DI CUI AL COMMA 05 SI APPLICA ANCHE AGLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL`ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.
07. L`ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO NELL`ALBO PRETORIO IL GIORNO PRECEDENTE QUELLO STABILITO PER LA SEDUTA.
08. I FASCICOLI RELATIVI AGLI OGGETTI DA TRATTARE NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PREDISPOSTI E MESSI A

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE, SIN DAL MATTINO DEL GIORNO NON FESTIVO PRECEDENTE A QUELLO FISSATO PER L`ADUNANZA.

ART. 11 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NON DALLE AZIENDE DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL`ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICATAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI OGGETTO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO. HANNO IL DIRITTO DI INTERROGAZIONE, INTERPELLANZA, MOZIONE, EMENDAMENTO, CHE ESERCITANO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO. LA RISPOSTA ALL`INTERROGAZIONE O ALL`INTERPELLANZA E' OBBLIGATORIA. IL DIRITTO DI INIZIATIVA SI ESERCITA ALTRESI' SOTTO FORMA DI PROPOSTA DI SPECIFICA DELIBERAZIONE. LA PROPOSTA, REDATTA DAL CONSIGLIERE E' TRASMESSA AL SINDACO CHE LA INSERISCE ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO COMUNALE DOPO AVER ACQUISITO I PARERI DI CUI ALL` ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 . I CONSIGLIERI POSSONO RICHIEDERE LA SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DELLE DELIBERE DI GIUNTA AI SENSI DELL` ARTT. 45 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

04. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATI, PER L`ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, E COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITA' DI STRUTTURE DA PARTE DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IDONEI SPAZI E SUPPORTI TECNICO-ORGANIZZATIVI.

ART. 12 MOZIONE PROGRAMMATICA

01. LA MOZIONE PROGRAMMATICA PREVISTA DALL` ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 COSTITUISCE IL PRINCIPALE ATTO DI INDIRIZZO E LA BASE PER L`AZIONE DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LA MOZIONE SI REALIZZA ATTRAVERSO I PROGRAMMI E PROGETTI ED I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI SIA NELLA PARTE ORDINARIA CHE IN QUELLA STRAORDINARIA.

ART. 13 ELEZIONE DEL SINDACO E DELLE GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO, ALLA PRIMA ADUNANZA SUBITO DOPO LA CONVALIDA E L`EVENTUALE SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI.

02. L`ELEZIONE DEVE AVVENIRE, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L`ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO DA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE IL PROGRAMMA DA ATTUARE, LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.
04. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO VIENE DEPOSITATO ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA STABILITA PER LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO, A CURA DI UNO DEI CONSIGLIERI CHE LO HA SOTTOSCRITTO, PRESSO L`UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE CHE NE RILASCIA RICEVUTA. QUALORA IL CONSIGLIO NON RISULTI CONVOCATO, COPIA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E' CONSEGNATA, ENTRO 24 ORE, AL CONSIGLIERE ANZIANO AFFINCHE' CONVOCHI IL CONSIGLIO ENTRO 10 GIORNI E COMUNQUE IN TEMPI UTILI PER IL RISPETTO DELLE SCADENZE FISSATE DALL` ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
05. L`ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 02 . QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELLA LEGGE DELLO STATO.
06. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI PER L`ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.
07. LE ADUNANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI IVI COMPRESA QUELLA PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO INTENDENDO PER TALE IL PIU' ANZIANO IN ETA'.
08. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENTANO ESECUTIVE ENTRO TRE GIORNI DALL`INVIO ALL`ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO OVE NON INTERVENGA L`ANNULLAMENTO PER VIZIO DI LEGITTIMITA'.
09. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.
10. LA GIUNTA E IL SINDACO RIMANGONO IN CARICA FINO ALL`INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

ART. 14 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA UN NUMERO DI ASSESSORI PARI AL NUMERO MASSIMO CONSENTITO DALL` ARTT. 33 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTATI ED ADOTTANDI.
03. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI, IN NUMERO NON SUPERIORE A UN QUARTO, ARROTONDATO PER DIFETTO, DEL TOTALE DEGLI ASSESSORI SPETTANTI AL COMUNE, CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. LA PROPOSTA DI ELEZIONE E' ACCOMPAGNATA DALLA PRESENTAZIONE DI UN CURRICULUM, CHE DOCUMENTI L`ESPERIENZA DI AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE DEL CANDIDATO.
04. IL CURRICULUM, DEPOSITATO UNITAMENTE AL DOCUMENTO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PROGRAMMATICO DI CUI ALL` ARTT. 34 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N.
142 , DEVE CONTENERE, OLTRE ALLE GENERALITA' DEL CANDIDATO, IL TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO, LE ESPERIENZE PROFESSIONALI ED IL TIPO
DI ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA, L`ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE PRESSO LO STATO O ALTRI ENTI PUBBLICI, PRESSO SOCIETA' A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA O PRESSO SOCIETA' COMUNQUE ISCRITTE IN PUBBLICI REGISTRI.
05. GLI ASSESSORI, NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, ASSISTONO AI LAVORI DELLO STESSO CON FACOLTA' DI PRENDERE LA PAROLA E DI
PRESENTARE EMENDAMENTI NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA, SENZA CONCORRERE A DETERMINARE IL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA
ADUNANZA E SENZA ESPRIMERE IL VOTO SULLE DELIBERAZIONI CONSILIARI. HANNO DIRITTO, ALLO STESSO MODO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DI
ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI E DI DEPOSITARE PROPRIE RIVOLTE AL CONSIGLIO. NON POSSONO PRESENTARE INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E
MOZIONI.
06. GLI ASSESSORI ED IL SINDACO DEBBONO AVERE I REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE,
E RISPETTIVAMENTE DI ASSESSORE E DI SINDACO.
07. LA GIUNTA NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA ALLA ELEZIONE DEGLI ASSESSORI VERIFICA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI AI COMMA
02 E 06 .
08. L`ATTIVITA' DELLA GIUNTA SI UNIFORMA AL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA'. TUTTE LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA SONO
ADOTTATE DALL`INTERO COLLEGIO E IN NESSUN CASO DAI SINGOLI COMPONENTI. L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI EVENTUALMENTE DELEGATE DAL
SINDACO AGLI ASSESSORI AVVIENE NEL RISPETTO DI TALE PRINCIPIO.
09. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CUI SPETTA LA DETERMINAZIONE DEGLI ARGOMENTI DA PORRE ALL`ORDINE DEL GIORNO, SENZA
FORMALITA'. PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA E NECESSARIA LA PRESENZA DELLA META' DEI COMPONENTI.
10. LA GIUNTA DELIBERA A MAGGIORANZA DEI PRESENTI IN MODO PALESE; PER LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI LE PERSONE IL VOTO E' SEGRETO.
LE SUE RIUNIONI NON SONO PUBBLICHE SALVO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA STESSA.
11. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DIMISSIONARI, DICHIARATI DECADUTI O REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O
CESSATI DALL`UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO. PER LA VALIDITA' DELLA
VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
12. L`ASSESSORE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE, DECADE DALLA CARICA.
13. L`ASSESSORE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, E' ASSENTE AL 25% DELLE SEDUTE DI UN ANNO DELLA GIUNTA COMUNALE DECADE DALLA
CARICA. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D`UFFICIO DECORSI ALMENO 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL`INTERESSATO
DELLA PROPOSTA DI DECADENZA. RESTA SALVA L`APPLICAZIONE DELL` ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 .

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 15 COMPETENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE; RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE FUNZIONE PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

02. LA GIUNTA PROVVEDE, CON FINALITA' DI EFFICIENZA ED EQUILIBRIO FINANZIARIO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, ECONOMICA, PATRIMONIALE IVI COMPRESO IL PERSONALE, FATTI SALVI I POTERI ESPRESSAMENTE RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. COMPETE ALLA GIUNTA:

A) LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO;

B) LA MATERIA DELLE LITI ATTIVE E PASSIVE, DELLE RINUNCE E DELLE TRANSAZIONI;

C) L`ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI. COMPETONO PARIMENTI ALLA GIUNTA, ANCHE NELLE IPOTESI IN CUI NON COSTITUISCANO ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI PURCHE' PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE O CHE NE COSTITUISCONO MERA ESECUZIONE. LA COMPETENZE DELLA GIUNTA RIGUARDA GLI ATTI PREDETTI PER UN VALORE SUPERIORE A LIRE 500000 (CINQUECENTOMILA). AL DI SOTTO DI TALE VALORE, GLI ATTI DI CUI ALLA PRESENTE LETTERA SONO ATTRIBUITI AL SEGRETARIO COMUNALE. IL LIMITE DI VALORE E' ADEGUATO ANNUALMENTE DALLA GIUNTA SECONDO I DATI DELL`INDICE UFFICIALE DEL COSTO DELLA VITA;

D) I PROGETTI RELATIVI A SINGOLE OPERE PUBBLICHE COMPRESI NEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO;

E) LE SPESE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO CHE IMPEGNANO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI;

F) I CONTRIBUTI, LE INDENNITA', I COMPENSI, I RIMBORSI E LE ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI O A TERZI;

G) I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LE ASSUNZIONI, LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, FERME RESTANDO LE COMPETENZE RISERVATE AL CONSIGLIO COMUNALE O ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMUNALE;

H) LA VIGILANZA SUGLI ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI DIPENDENTI O CONTROLLATI DAL COMUNE;

I) OGNI ALTRO ATTO CHE NON RIENTRA NELLE COMPETENZE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE.

04. LA GIUNTA, IN SEDE DI ADOZIONE DI UNA DELIBERAZIONE, HA FACOLTA' DI DISPORNE LA SOTTOPOSIZIONE ALL`ESAME DELL`ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DELL`ARTT. 45 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE IN VIA D`URGENZA LE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE DELIBERAZIONI DI BILANCIO, SOTTOPONENDOLE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

06. L`ANNUALE RELAZIONE AL CONSIGLIO DI CUI AL COMMA 01 VIENE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PRESENTATA NELLA SEDUTA AVENTE ALL`ORDINE DEL GIORNO L`APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO.

ART. 16 COMPETENZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SOVRINTENDE ALLA ANDAMENTO GENERALE DELL`ENTE. PROVVEDE A DARE IMPULSO E COORDINARE L`ATTIVITA' DEGLI ALTRI ORGANI COMUNALI. DIRIGE L`ATTIVITA' DELLA GIUNTA MANTENENDONE L`UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO E ASSICURANDO LA RISPONDENZA AGLI ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO. RAPPRESENTA IL COMUNE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE.

02. IL SINDACO PROVVEDE A:

A) CONVOCARE E PRESIEDERE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, SOVRINTENDERE ALL`ESECUZIONE DELLE RISPETTIVE DELIBERAZIONI, TUTELARE LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTIRE L`ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI;

B) ESERCITARE LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDERE ALL`ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE AL COMUNE;

C) SOVRINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, IMPARTIRE LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL`ADOZIONE DI CRITERI ORGANIZZATIVI CHE ASSICURINO LA INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E L`EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. IN CASO DI INERZIA E DI COMPORTAMENTI DIFFORMI DALLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COMUNALI IL SINDACO ATTIVA I PROCEDIMENTI DI CUI ALL` ARTT. 32 , COMMA 06 E ALL` ARTT. 36 ;

D) RAPPRESENTARE IL COMUNE NELL`ASSEMBLEA DEI CONSORZI COMUNALI E PROVINCIALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI. EGLI PUO' NOMINARE PER DETTA INCOMBENZA UN PROPRIO DELEGATO, DANDONE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA E PRESENTANDO CONTESTUALMENTE IL CURRICULUM DEL DELEGATO CON I CONTENUTI DI CUI ALL` ARTT. 14 COMMA 04 . NELLE STESSE FORME PUO' REVOCARE LA DELEGA NOMINANDO CONTESTUALMENTE IL NUOVO DELEGATO;

E) PROMUOVERE LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA E SVOLGERE GLI ALTRI COMPITI CONNESSI DI CUI ALL` ARTT. 56 ;

F) PROPORRE AL CONSIGLIO, CHE DELIBERA NELLA STESSA SEDUTA, LA REVOCA, SU SUA INIZIATIVA, DI ASSESSORI O LA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, O CESSATI DALL`UFFICIO PER ALTRA CAUSA;

G) VIETARE L`ESIBIZIONE DEGLI ATTI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AI SENSI DELL`ARTT. 25 ;

H) ESERCITARE LE AZIONI POSSESSORIE E CAUTELARSI NELL`INTERESSE DEL COMUNE;

I) INDIRE LE CONFERENZE DEI SERVIZI DI CUI ALL` ARTT. 47 , QUANDO NON ABBIA DISPOSTO LA DELEGA DI CUI ALL` ARTT. 39 , COMMA 06 , LETTERA C) ;

L) IRROGARE LE SANZIONI DISCIPLINARI PIU' GRAVI DELLA CENSURA, SENTITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

M) SOSPENDERE, NEI CASI DI URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

N) STIPULARE I CONTRATTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA.
03. IL SINDACO EMANA ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI. NELLE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE IL SINDACO EMANA ALTRESI' ORDINANZE PER MISURE ECCEZIONALI, RELATIVE A SITUAZIONI PROVVISORIE DI URGENTE NECESSITA'. QUALORA SIANO STATI PREVIAMENTE APPROVATI PIANI O PROGRAMMI PER L`EMERGENZA, L`ORDINANZA SI ATTIENE AGLI STESSI, MOTIVANDO LE EVENTUALI DIFFORMITA'.
04. IL SINDACO PROVVEDE INOLTRE, NELL`AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L`ESPLICAZIONE DEI SERVIZI CON LE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.
05. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL` ARTT. 08 , COMMA 02 , LETTERA N) , O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL`ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PROVVEDE ALLE NOMINE CON PROPRIO ATTO DA COMUNICARE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.
06. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
07. IL SINDACO ESERCITA ALTRESI' LE FUNZIONI LUI DEMANDATE DALLE LEGGI REGIONALI.
08. PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 06 E 07 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE.
09. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA PREVISTA DALL` ARTT. 11 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON D.P.R. 10 GENNAIO 1957 , N.
03 . IL SINDACO CHE RICUSI DI GIURARE NEI TERMINI PRESCRITTI O CHE NON GIURI ENTRO IL TERMINE DI UN MESE DALLA COMUNICAZIONE DELLA ELEZIONE, SALVO IL CASO DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO, SI INTENDE DECADUTO DALL`UFFICIO.
10. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 17 ASSESSORE ANZIANO
01. IL PRIMO NOMINATIVO FRA GLI ASSESSORI ELENCATI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL` ARTT. 13 , COMMA 03 SVOLGE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO.
02. L`ASSESSORE ANZIANO SOSTITUISCE IL SINDACO IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO SEMPRE CHE QUESTI NON ABBIA DESIGNATO L`ASSESSORE DELEGATO.
03. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DELL`ASSESSORE ANZIANO SI SEGUE L`ORDINE DEGLI ASSESSORI SECONDO L`ELENCO DI CUI AL COMMA 01 ED IN CASO DI LORO MANCANZA O IMPEDIMENTO SUBENTRA IL CONSIGLIERE ANZIANO.
04. SE L`ASSESSORE ANZIANO E' CESSATO DALLA CARICA PER DIMISSIONI, REVOCA O ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO ALL`ATTO DELL`ELEZIONE DEL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SOSTITUTO INDIVIDUA ANCHE CHI SVOLGE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO.
05. GLI ASSESSORI ESTRANEI AL CONSIGLIO COMUNALE NON POSSONO SVOLGERE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO O DI ASSESSORE DELEGATO.
06. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, L`ASSESSORE ANZIANO E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO TRA I COMPONENTI LA GIUNTA NELLA SEDUTA SUCCESSIVA ALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

ART. 18 MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA
01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.
02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERE E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL`INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL` ARTT. 13 .
04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.
05. L`APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.
06. LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA, NONCHE' LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE NELLE FORME INDICATE DALL` ARTT. 13 , SI APPLICANO ANCHE AGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUZIONI DIPENDENTI O SOTTOPOSTE A VIGILANZA, ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 19 RESPONSABILITA'
01. PER GLI AMMINISTRATORI E PER IL PERSONALE DEL COMUNE SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
02. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBIA MANEGGIO DI PUBBLICO DENARO O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INSERISCANO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE.

ART. 20 OBBLIGO DI ASTENSIONE
01. SALVE LA CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI CUI ALLA LEGGE 30 APRILE 1981 N. 154 , I COMPONENTI DEGLI ORGANI COMUNALI DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI NEI CONFRONTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI O SOTTOPOSTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA. PARIMENTI DEVONO ASTENERSI QUANDO SI TRATTA D`INTERESSE DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE, O DEL CONIUGE, O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.
02. IL DIVIETO DI CUI AL COMMA 01 COMPORTA ANCHE L`OBBLIGO DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DI DETTI AFFARI.
03. IL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA ANCHE AL SEGRETARIO COMUNALE E AL VICE SEGRETARIO.

TITOLO 03
PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 21 RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI
01. IL COMUNE SOSTIENE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LA LORO COSTITUZIONE E POTENZIAMENTO, QUALI STRUMENTI DI FORMAZIONE DEI CITTADINI.
02. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL COMUNE:
A) SOSTIENE LE ATTIVITA' ED I PROGRAMMI DELL`ASSOCIAZIONISMO, ANCHE MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI PER LA LORO ATTUAZIONE;
B) GARANTISCE LA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE NEGLI ORGANISMI CONSULTIVI E DI PARTECIPAZIONE ISTITUITI DAL COMUNE STESSO;
C) METTE A DISPOSIZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE LE STRUTTURE E IL PERSONALE OCCORRENTI PER L`ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI, SECONDO I CRITERI E LE MODALITA' DI CUI ALL` ARTT. 49 ;
D) AFFIDA AD ASSOCIAZIONI E A COMITATI APPOSITAMENTE COSTITUITI L`ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI. NEL CASO DI ASSEGNAZIONE DI FONDI, IL RENDICONTO E' APPROVATO DALLA GIUNTA.

ART. 22 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
01. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA', ALL`ESERCIZIO DELLE RELATIVE FUNZIONI ED ALLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI.
02. A TAL FINE PROMUOVE:
A) ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`AMMINISTRAZIONE LOCALE;
B) IL COLLEGAMENTO DEI PROPRI ORGANI CON GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;) LE ASSEMBLEE SULLE PRINCIPALI QUESTIONI SOTTOPOSTE ALL`ESAME DEGLI ORGANI COMUNALI;
D) LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI E DI ASSEMBLEE, METTENDO A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI CHE NE FACCIANO RICHIESTA, STRUTTURE O SPAZI IDONEI.
03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO AVERE LA FORMA DI COMITATI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI SERVIZI, CONSULTE O COMITATI PER SETTORE, PER SPECIFICI PROBLEMI O SITUAZIONI LOCALI.
04. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI POSSONO PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE I CANDIDATI ALLA NOMINA DI DIFENSORE CIVICO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 23 FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

01. IL COMUNE ORGANIZZA LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ANCHE IN FORME DIFFERENZIATE ED ARTICOLATE. LE FORME DELLA CONSULTAZIONE DEVONO GARANTIRE IN OGNI CASO LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DEI PARTECIPANTI. GLI ORGANI COMUNALI POSSONO PROMUOVERE FORME DI CONSULTAZIONE OGNI VOLTA CHE LO RITENGANO OPPORTUNO.

02. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE AL COMUNE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI ALLE QUALI VIENE DATA RISPOSTA SCRITTA NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DAL LORO RICEVIMENTO. IL SINDACO, IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO RILEVANZA, PUO' INSERIRE LE QUESTIONI SOLLEVATE ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL COMPETENTE ORGANO COMUNALE CONVOCATA DOPO LA SCADENZA DI DETTO TERMINE. IL SINDACO E' ALTRESI' TENUTO AD INSERIRE NEL PREDETTO ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI ALLE QUALI NON SIA STATA DATA RISPOSTA SCRITTA NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI.

03. LE FORME ASSOCIATIVE POSSONO CHIEDERE INFORMAZIONI AL SINDACO E ALLA GIUNTA SUI PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE. LE RICHIESTE SONO TRASMESSE AL SINDACO CHE RISPONDE NELLE STESSE FORME PREVISTE PER LE INTERROGAZIONI.

ART. 24 REFERENDUM CONSULTIVO

01. PER CONSENTIRE L`EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' PREVISTA L`INDIZIONE E L`ATTUAZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI TRA LA POPOLAZIONE COMUNALE IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE CONCERNENTI: TRIBUTI LOCALI, ATTI DI BILANCIO, NORME STATALI O REGIONALI CONTENENTI DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER L`ENTE E, PER 05 ANNI, LE MATERIE GIA' OGGETTO DI PRECEDENTI REFERENDUM CON ESITO NEGATIVO.

L`INIZIATIVA DEL REFERENDUM PUO' ESSERE PRESA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DA 1/3 DEL CORPO ELETTORALE.

03. PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE AGIRA' UNA APPOSITA COMMISSIONE, DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO, CUI VIENE AFFIDATO IL GIUDIZIO TECNICO DI AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM PROPOSTI DAI CITTADINI, PROCEDENDO: ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA PRESENTAZIONE E DELLE FIRME, ALL`AMMISSIBILITA' PER MATERIA CONSIDERATE LE LIMITAZIONI DEL PRECEDENTE COMMA 02 E AL RISCONTRO DELLA COMPRENSIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO

04. ULTIMATA LA VERIFICA ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEL QUESITO REFERENDARIO, LA COMMISSIONE NE PRESENTA UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE. IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE NULLA OSTI, INDIRA' IL REFERENDUM, RIMETTENDO GLI ATTI ALLA GIUNTA COMUNALE PER LA FISSAZIONE DELLA DATA.

05. NEL CASO IN CUI CONSIGLIO COMUNALE, PER MOTIVI DI LEGITTIMITA', SI PRONUNCI PER IL RIGETTO DELLA PROPOSTA REFERENDARIA O PER IL PARZIALE ACCOGLIMENTO, DOVRA' ASSUMERE APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI. LE MODALITA' OPERATIVE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA FORMERANNO OGGETTO DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

APPOSITO DISCIPLINARE CHE, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, VERRA' SUCCESSIVAMENTE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI. IL REFERENDUM NON SARA' VALIDO SE NON VI AVRA' PARTECIPATO OLTRE IL 50% DEGLI AVENTI DIRITTO.
06. I REFERENDUM POSSONO ESSERE REVOCATI E SOSPESI, PREVIO PARERE DELL`APPOSITA COMMISSIONE E CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, QUANDO L`OGGETTO DEL LORO QUESITO NON ABBIA PIU' RAGIONE D`ESSERE O SUSSISTONO DEGLI IMPEDIMENTI TEMPORANEI. I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 25 DIRITTI D`ACCESSO E D`INFORMAZIONE DEI CITTADINI
01. TUTTI GLI ATTI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI DI QUELLI COPERTI DA SEGRETO O DIVIETO DI DIVULGAZIONE PER ESPRESSA PREVISIONE DI NORME GIURIDICHE O PER EFFETTO DI TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L`ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 07 , IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.
02. ANCHE IN PRESENZA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, IL SINDACO DEVE GARANTIRE AI SOGGETTI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O PER DIFENDERE I LORO INTERESSI GIURIDICI.
03. IL SINDACO HA FACOLTA' DI DIFFERIRE L`ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI SINO A QUANDO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. NON E' COMUNQUE AMMESSO L`ACCESSO AGLI ATTI PREPARATORI NEL CORSO DELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
04. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTROMAGNETICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI DALL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE E COMUNALE DALLA STESSA UTILIZZATI AI FINI DELL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
05. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NEI MODI E CON I LIMITI INDICATI DAL REGOLAMENTO. L`ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO. IL RILASCIO DI COPIA E' SUBORDINATO SOLTANTO AL RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOLLO, NONCHE' I DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA.
06. LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEVE ESSERE MOTIVATA E DEVE RIGUARDARE DOCUMENTI FORNITI DALL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DA QUESTA RITENUTI STABILMENTE.
07. IL REGOLAMENTO ASSICURA AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L`AMMINISTRAZIONE; DISCIPLINA IL RILASCIO DI COPIA DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI:
INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI; DETTE LE NORME NECESSARIE PER
ASSICURARE AI CITTADINI L`INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL`ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E
PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.
08. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL`ACCESSO SONO AMMESSI SOLTANTO NEI CASI E NEI LIMITI STABILITI DAL PRESENTE
ARTICOLO.
09. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`ATTIVITA' DELL`AMMINISTRAZIONE, IL COMUNE ASSICURA L`ACCESSO
ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI.
10. LE AZIENDE E GLI ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE HANNO L`OBBLIGO DI UNIFORMARE LA LORO ATTIVITA' A TALI PRINCIPI.

TITOLO 04
DIFENSORE CIVICO
ART. 26 DIFENSORE CIVICO
01. E' ISTITUITO L`UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE IL RUOLO DI GARANTE DELL`IMPARZIALITA' E DEL BUON
ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI, SEGNALANDO AL SINDACO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA,
GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.
02. ALL`UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE ELETTA PERSONA CHE, PER ESPERIENZE ACQUISITE PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE O
NELL`ATTIVITA' SVOLTA, OFFRA GARANZIA DI COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA, DI PROBITA' E OBIETTIVITA' DI GIUDIZIO.
03. AL DIFENSORE CIVICO SI APPLICANO LE NORME SULLA INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PREVISTE PER I COMPONENTI DEL COMITATO
REGIONALE DI CONTROLLO. FRA LE CAUSE OSTATIVE RIENTRA ANCHE L`APPARTENENZA ALLA SEZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO CHE HA
COMPETENZA SUGLI ATTI DEL COMUNE.
04. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A SCRUTINIO SEGRETO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI IN
CARICA. DURA IN CARICA QUATTRO ANNI E, COMUNQUE, FINO ALLA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO DA PARTE DEL SUCCESSORE.
05. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI ADEMPIERE IL MANDATO
RICEVUTO NELL`INTERESSE DEI CITTADINI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI".
06. SVOLGE IL PROPRIO INCARICO IN PIENA INDIPENDENZA DAGLI ORGANI DEL COMUNE. HA DIRITTO DI ACCEDERE A TUTTI GLI ATTI DI UFFICIO E
NON PUO' ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D`UFFICIO AI SENSI DELL` ARTT. 24 , COMMA 04 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 E DELL` ARTT.
25 , COMMA 01 DELLO STATUTO ED E' TENUTO A SUA VOLTA AL SEGRETO D`UFFICIO SECONDO LE NORME DI LEGGE. GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE
E DEGLI ENTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA DEL COMUNE NONCHE' I DIPENDENTI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SONO TENUTI A FORNIRGLI LE INFORMAZIONI UTILI ALLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE ENTRO SETTE GIORNI DALLA RICHIESTA.
07. PUO' ESSERE REVOCATO PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO SOLO PER GRAVI O RIPETUTE VIOLAZIONI DI LEGGE OVVERO PER ACCERTATA INEFFICIENZA. LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEVE ESSERE APPROVATA CON LA STESSA MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA DESIGNAZIONE. IL DIFENSORE CIVICO E' INOLTRE REVOCATO DI DIRITTO DALL`INCARICO, SE SI VERIFICA NEI SUOI CONFRONTI UNA DELLE SITUAZIONI CHE NE IMPORTEREBBE LA INELEGGIBILITA' O L`INCOMPATIBILITA'.
08. ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO PRESENTA AL CONSIGLIO COMUNALE UNA RELAZIONE SULL`ATTIVITA' SVOLTA E SULLE DISFUNZIONI RILEVATE. LA RELAZIONE VIENE ISCRITTA ALL`ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO UTILE. PER CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE COMUNICAZIONE, IL DIFENSORE CIVICO PUO' INVIARE IN QUALSIASI MOMENTO PARTICOLARI RELAZIONI O SEGNALAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE.
09. PUO' RENDERE PUBBLICI I RISULTATI DELLA PROPRIA ATTIVITA' NELLA FORMA CHE RITIENE PIU' IDONEA, CON L`OMISSIONE DI RIFERIMENTI NOMINATIVI A PERSONE.
10. AL DIFENSORE CIVICO SPETTA UNA INDENNITA' MENSILE NON SUPERIORE AD UN QUARTO DI QUELLA PREVISTA PER IL SINDACO.
11. LE RISORSE FINANZIARIE, IL PERSONALE, LE STRUTTURE TECNICHE E GLI UFFICI A DISPOSIZIONE DEL DIFENSORE CIVICO SONO DETERMINATI CON SPECIFICO PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA.

TITOLO 05
FINANZA E CONTABILITA'
ART. 27 FINANZA LOCALE
01. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE TRASFERITE, NELL`AMBITO DELLE LEGGI SULLA FINANZA PUBBLICA.
02. IL COMUNE HA, ALTRESI', POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 28 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
01. IL COMUNE DELIBERA ENTRO IL 31 OTTOBRE IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L`ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL`UNIVERSALITA', DELL`INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.
02. IL BILANCIO E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.
03. IL BILANCIO EI SUOI ALLEGATI DEVONO COMUNQUE ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.
04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL`UFFICIO DI RAGIONERIA.
05. I RISULTATI DI GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA'

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.
06. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL`AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.
07. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL`ANNO SUCCESSIVO.

ART. 29 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DISCIPLINA DEI CONTRATTI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', DI AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E DEI CONTRATTI.
02. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL`ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

ART. 30 REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA UN REVISORE DEI CONTI.
02. IL REVISORE E' SCELTO AI SENSI DELL` ARTT. 57 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . AD ESSO SI APPLICANO LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA PREVISTE DALL` ARTT. 2399 DEL CODICE CIVILE. DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.
03. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE, PUO' DEPOSITARE PROPOSTE E SEGNALAZIONI RIVOLTE AGLI ORGANI COMUNALI.
04. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E INDIRIZZO; ESERCITA, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.
05. LA RELAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E' CORREDATA DI UNA PARTE ECONOMICA CHE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE. A TAL FINE IL REVISORE PUO' CHIEDERE ALLA GIUNTA CHE VENGANO EFFETTUATE VERIFICHE AI SENSI DELL` ARTT. 31 .
06. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI E ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL`ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 31 CONTROLLO DI GESTIONE
01. LA GIUNTA COMUNALE DISPONE VERIFICHE PERIODICHE, ANCHE DI SINGOLI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PROVVEDIMENTI SECONDO LE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', SULL`ATTIVITA' DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI DIPENDENTI DEL COMUNE.

02. LE VERIFICHE PERIODICHE HANNO LO SCOPO DI ACCERTARE:

A) LO STATO DELL`ATTUAZIONE DEI PIANI, PROGRAMMI E INTERVENTI DI CUI GLI ORGANISMI INDICATI AL COMMA 01 SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI;

B) I RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI RAGGIUNTI ED IL GRADO DI EFFICIENZA CONSEGUITO DAGLI ORGANISMI DI CUI AL COMMA 01 IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FISSATI ED AI TEMPI PREVISTI.

03. I RISULTATI DELLE VERIFICHE PERIODICHE SONO COMUNICATI AL CONSIGLIO COMUNALE.

04. LA GIUNTA ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELLA AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

TITOLO 06
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
ART. 32 SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI E I SERVIZI.

02. PARTECIPA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, RESPONSABILE DELLA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E CURA LA LORO ATTUAZIONE. OLTRE AL PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DI CUI ALL` ARTT. 45 , ESPRIME IL PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLE QUESTIONI SOLLEVATE NEL CORSO DI DETTE RIUNIONI.

03. PUO' ROGARE NELL`ESCLUSIVO INTERESSE DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE I CONTRATTI.

04. SPETTANO AL SEGRETARIO, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, I SEGUENTI COMPITI:

A) L`EMANAZIONE, IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI, DI TUTTI GLI ATTI, COMPRESI QUELLI CHE IMPEGNANO L`AMMINISTRAZIONE VERSO L`ESTERNO, COSTITUENTI ESECUZIONE DI NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E DI ATTI, PROGRAMMI E PIANI, COMPRESE LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI. TALE ESECUZIONE HA LUOGO NEI CASI IN CUI L`ATTO HA NATURA VINCOLATA OPPURE COMPORTA DISCREZIONALITA' DI CARATTERE TECNICO;

B) LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORDI PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI;

C) LA PRESIDENZA DI TUTTE LE COMMISSIONI DI GARA O DI CONCORSO, COMPRESE QUELLE PER L`AGGIUDICAZIONE DI APPALTI O FORNITURE;

D) L`ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI APPALTO O DI CONCORSO, DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C) ;

E) GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL` ARTT. 44 ;

F) L`EMANAZIONE DEGLI ATTI DELEGATI DALLA GIUNTA O DAL SINDACO;

G) GLI ATTI PROPULSIVI, MEDIANTE ORDINI DI SERVIZIO, PER GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI SCATURENTI DALLA LEGGE O DA ATTO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

AMMINISTRATIVO O DA CONTRATTO;
H) L`ESERCIZIO DEI POTERI E L`ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SPESA DI CUI ALLA LETTERA C) DELL` ARTT. 15 ;
I) LA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI AL PERSONALE E L`IRROGAZIONE DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA;
L) DI STIPULARE CONTRATTI QUANDO NON SVOLGE FUNZIONI DI UFFICIALE ROGANTE.
05. IL SEGRETARIO COMUNALE PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI SOPRA SI AVVALE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE A LUI SUBORDINATO.
06. PER LA VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI E LA DISCIPLINA DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' SI APPLICANO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 33 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
01. IL REGOLAMENTO ORGANICO DISCIPLINA LA VOTAZIONE DEL PERSONALE E L`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L`ATTRIBUZIONE AI FUNZIONARI DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L`ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL`ENTE. IL REGOLAMENTO SI UNIFORMA AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI DEI SERVIZI REALIZZANO GLI OBIETTIVI INDICATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA.

ART. 34 INCARICHI A TEMPO DETERMINATO
01. LA GIUNTA PUO' RICOPRIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE, DI DIRITTO PRIVATO POSTI VACANTI IN ORGANICO DI RESPONSABILE DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE.
02. IL CONTRATTO, STIPULATO UNICAMENTE CON SOGGETTI FORNITI DI ADEGUATA ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, E COMUNQUE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI STUDIO E PROFESSIONALI RICHIESTI PER L`ACCESSO ALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE, HA DURATA NON SUPERIORE A TRE ANNI ED E' RINNOVABILE.
03. L`INCARICO COMPORTA UNA RETRIBUZIONE ONNICOMPRENSIVA COMMISURATA AL TIPO DI PRESTAZIONE OFFERTA, ALL`ORARIO COMPLESSIVO DI LAVORO, NONCHE' ALLE RESPONSABILITA' INERENTI ALLA FUNZIONE ESERCITATA. AI FINI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SI APPLICANO, IN QUANTO POSSIBILE, LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I DIPENDENTI NON DI RUOLO.
04. PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO SONO ESTESE ALL`INTERESSATO LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE INCOMPATIBILITA' E LE RESPONSABILITA' PREVISTE PER I DIPENDENTI DI RUOLO DI CORRISPONDENTE POSIZIONE FUNZIONALE, NONCHE', SALVA DIVERSA DISCIPLINA DEL CONTRATTO, QUELLE RELATIVE ALL`ORARIO DI LAVORO, AL CONGEDO ED AL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DIVIETO DI PERCEPIRE INDENNITA'.

ART. 35 COLLABORAZIONI ESTERNE
01. LA GIUNTA COMUNALE, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, E CON CONVENZIONI A TERMINE, PUO' CONFERIRE INCARICHI A ISTITUTI, ENTI, PROFESSIONISTI, ESPERTI PER LA ISTITUZIONE DI PARTICOLARI INDAGINI O STUDI.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I CRITERI DI SCELTA DEL SOGGETTO CUI VIENE CONFERITO L`INCARICO E INDIVIDUA GLI ELEMENTI ESSENZIALI DA PREVEDERE IN CONVENZIONE.

ART. 36 COMMISSIONE DI DISCIPLINA
01. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO GENERALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL`INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL`ENTE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 37 SERVIZI PUBBLICI LOCALI
01. IL COMUNE, NELL`AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.
02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.
03. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:
A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;
B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONE TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L`ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
E) A MEZZO DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

ART. 38 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI
01. L`AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.
02. L`ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L`ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.
03. ORGANI DELL`AZIENDA E DELL`ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

RESPONSABILITA' GESTIONALE.
03. BIS LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI VIENE FATTA DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI.
04. LE PROPOSTE DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI SONO CORREDATE DA UN CURRICULUM, DAL QUALE RISULTANO LA SPECIFICA ESPERIENZA E PROFESSIONALITA' DEL CANDIDATO PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICI, E O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI E DALL`ACCETTAZIONE SOTTOSCRITTA DELLA CANDIDATURA.
05. L`AZIENDA E L`ISTITUZIONE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L`OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DI PERSEGUIRE ATTRAVERSO L`EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.
06. NELL`AMBITO DELLA LEGGE, L`ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI DEL COMUNE.
07. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.
08. IL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI. LO STATUTO DELL`AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE E FORME DI CONTROLLO DEGLI UTENTI SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.

ART. 39 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
01. APPOSITO REGOLAMENTO DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO L`UNITA' ORGANIZZATIVA E L`UFFICIO RESPONSABILE DELL`ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL`ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.
02. IL COMUNE PROVVEDE A DARE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' ALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE AI SENSI DEL COMMA 01 .
03. IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA PROVVEDE AD ASSEGNARE A SE' O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO ALL`UNITA' STESSA LA RESPONSABILITA' DELL`ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE IL SINGOLO PROCEDIMENTO, NONCHE', EVENTUALMENTE DELL`ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE. IL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELL`ATTO DI ASSEGNAZIONE DI RESPONSABILITA' E' SCRITTO E MOTIVATO.
04. FINO A QUANDO NON SIA STATA EFFETTUATA L`ASSEGNAZIONE DI CUI AL COMMA 03 , OPPURE QUALORA ESSA SIA STATA REVOCATA, E' CONSIDERATO RESPONSABILE DEL SINGOLO PROCEDIMENTO IL FUNZIONARIO PREPOSTO ALL`UNITA' ORGANIZZATIVA DETERMINATA A NORMA DEL COMMA 03 .
05. L`UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE ED IL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE SONO COMUNICATI ALLE PARTI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

E, A RICHIESTA, A CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE. NEL CASO DI RICHIESTA, L`EVENTUALE DINIEGO DEL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE MOTIVATO ENTRO CINQUE GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA STESSA. IN ASSENZA DI DINIEGO, LA RICHIESTA E' DA CONSIDERARSI ACCOLTA E LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO I SUCCESSIVI TRE GIORNI.

06. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

A) VALUTA, AI FINI ISTRUTTORI, LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA', I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE ED I PRESUPPOSTI RILEVANTI PER L`EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO;

B) ACCERTA D`UFFICIO I FATTI, DISPONENDO IL COMPIMENTO DEGLI ATTI A TAL FINE NECESSARI, E ADOTTA OGNI MISURA PER L`ADEGUATO E SOLLECITO SVOLGIMENTO DELLA ISTRUTTORIA. IN PARTICOLARE, PUO' RICHIEDERE LA RETTIFICA DI DICHIARAZIONI O ISTANZE ERRONEE O INCOMPLETE E PUO' ESPERIRE ACCERTAMENTI TECNICI ED ISPEZIONI ED ORDINARE ESIBIZIONI DOCUMENTALI;

C) PROPONE L`INDIZIONE AL SINDACO O AL SEGRETARIO COMUNALE DA QUESTI DELEGATO DELLE CONFERENZE DI SERVIZI;

D) CURA LE COMUNICAZIONI, LE PUBBLICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI;

E) ADOTTA, OVE NE ABBIA LA COMPETENZA, IL PROVVEDIMENTO FINALE, OVVERO TRASMETTE GLI ATTI ALL`ORGANO COMPETENTE O AL SEGRETARIO COMUNALE PER L`ADOZIONE.

ART. 40 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. OVE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, L`AVVIO DEL PROCEDIMENTO STESSO E' COMUNICATO, CON LE MODALITA' DI CUI ALL` ARTT. 41 , AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI E A QUELLI CHE PER LEGGE DEBBONO INTERVENIRVI. OVE PARIMENTI NON SUSSISTANO LE RAGIONI DI IMPEDIMENTO PREDETTE, QUALORA DA UN PROVVEDIMENTO POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO A SOGGETTI INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, DIVERSI DAI SUOI DIRETTI DESTINATARI, L`AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A FORNIRE LORO, CON LE STESSE MODALITA', NOTIZIA DELL`INIZIO DEL PROCEDIMENTO.

02. NELLE IPOTESI DI CUI AL COMMA 01 RESTA SALVA LA FACOLTA' DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ADOTTARE, ANCHE PRIMA DELLA EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONE, PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

ART. 41 COMUNICAZIONE DELL`AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDE A DARE NOTIZIA DELL`AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE.

02. NELLA COMUNICAZIONE DEBBONO ESSERE INDICATI:

A) L`ORGANO COMPETENTE PER IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO;

B) L`OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO;

C) L`UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

D) L`UFFICIO DOVE PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

03. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI LA COMUNICAZIONE PERSONALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA,
L`AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AL COMMA 02 MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA', DI VOLTA. IN VOLTA STABILITE.
04. L`OMISSIONE DI TALUNA DELLE COMUNICAZIONI PRESCRITTE PUO' ESSERE FATTA VALERE SOLTANTO DAL SOGGETTO NEL CUI INTERESSE LA COMUNICAZIONE E' PREVISTA.

ART. 42 INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO
01. QUALUNQUE SOGGETTO PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DEL PROVVEDIMENTO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.

ART. 43 DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO
01. I SOGGETTI DI CUI ALL` ARTT. 40 E QUELLI INTERVENUTI AI SENSI DELL` ARTT. 42 HANNO DIRITTO:
A) DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUANTO PREVISTO ALL` ARTT. 25 ;
B) DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI CHE L`AMMINISTRAZIONE HA L`OBBLIGO DI VALUTARE OVE SIANO PERTINENTI ALL`OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.
02. LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 40 , 41 E 42 NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DEGLI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE NONCHE' AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI, PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI FORME CHE LI REGOLANO.

ART. 44 ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI
01. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE A NORMA DELL` ARTT. 43 , L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI, E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.
02. GLI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI SONO SOGGETTI AI MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI E SONO STIPULATI PER ISCRITTO, SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI.
03. PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE RECEDE UNILATERALMENTE DALL`ACCORDO, PROVVEDENDO A LIQUIDARE UN INDENNIZZO IN RELATIVO AI PREGIUDIZI EVENTUALMENTE VERIFICATISI A DANNO DEL PRIVATO.

ART. 45 PARERI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI
01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DELL`UFFICIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.
02. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 , UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO.

ART. 46 MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
01. FATTA ECCEZIONE PER GLI ATTI NORMATIVI E PER QUELLI A CONTENUTO GENERALE, OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, COMPRESI QUELLI CONCERNENTI L`ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, LO SVOLGIMENTO DEI PUBBLICI CONCORSI ED IL PERSONALE E' FORNITO DI MOTIVAZIONE.
02. LA MOTIVAZIONE INDICA I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL`ISTRUTTORIA.
03. QUALORA LE RAGIONI DELLA DECISIONE SIANO ESPRESSE MEDIANTE RINVIO AD ALTRO ATTO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, QUEST`ULTIMO E' INDICATO E RESO DISPONIBILE.
04. IN OGNI PROVVEDIMENTO DA NOTIFICARE SONO INDICATI IL TERMINE E L`AUTORITA' CUI E' POSSIBILE RICORRERE.

ART. 47 CONFERENZA DEI SERVIZI
01. QUALORA SIA OPPORTUNO EFFETTUARE L`ESAME CONTESTUALE DI PIU' INTERESSI PUBBLICI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI INIZIATIVA COMUNALE, IL SINDACO INDICE UNA CONFERENZA DEI SERVIZI.
02. LA CONFERENZA PUO' ESSERE INDETTA ANCHE QUANDO L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEBBONO ACQUISIRE INTESE, CONCERTI, NULLA OSTA O ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. IN TAL CASO LE DETERMINAZIONI CONCORDATE NELLE CONFERENZA TRA TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERVENUTE TENGONO LUOGO DEGLI ATTI PREDETTI.
03. SI CONSIDERA ACQUISITO L`ASSENSO DELL`AMMINISTRAZIONE LA QUALE, REGOLARMENTE CONVOCATA, NON ABBIA PARTECIPATO ALLA CONFERENZA O VI ABBIA PARTECIPATO TRAMITE RAPPRESENTANTI PRIVI DELLA COMPETENZA AD ESPRIMERNE DEFINITIVAMENTE LA VOLONTA', SALVO CHE ESSA NON COMUNICHI AL SINDACO IL PROPRIO MOTIVATO DISSENSO ENTRO VENTI GIORNI DALLA CONFERENZA STESSA OVVERO DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLE COMUNICAZIONI DELLE DETERMINAZIONI ADOTTATE QUALORA QUESTE ULTIME ABBIANO CONTENUTO SOSTANZIALMENTE DIVERSO DA QUELLE ORIGINARIAMENTE PREVISTE. RESTA SALVO QUANTO DISPOSTO DALL` ARTT. 14 , COMMA 04 , DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 .

ART. 48 DELIBERAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE
01. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE INDICANTE:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;
B) L`OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;
C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.
02. I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI, APPALTI DI OPERE, DEVONO ESSERE DI REGOLA PRECEDUTI DA PUBBLICI INCANTI CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO.

ART. 49 CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI
01. LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L`ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI SONO SUBORDINATI ALLA PREDETERMINAZIONE ED ALLA PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI CRITERI E DELLE MODALITA' CUI L`AMMINISTRAZIONE DEVE ATTENERSI.
02. L`EFFETTIVA OSSERVANZA DI DETTI CRITERI E MODALITA' DEVE RISULTARE DAI SINGOLI PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 50 MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI
01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE L`APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZIONE E DI PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI A PARTE DI CITTADINI AI SENSI DELLA LEGGE 04 GENNAIO 1968 , N. 15 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
02. QUALORA L`INTERESSATO DICHIARI CHE FATTI, STATI E QUALITA' SONO ATTESTATI IN DOCUMENTI GIA' IN POSSESSO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROVVEDE D`UFFICIO DELLA ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI STESSI O DI COPIA DI ESSI.
03. PARIMENTI SONO ACCERTATI D`UFFICIO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO I FATTI, GLI STATI E LE QUALITA' CHE LA STESSA AMMINISTRAZIONE COMUNALE O ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A CERTIFICARE.

ART. 51 TERMINI DEL PROCEDIMENTO
01. TUTTI I PROCEDIMENTI CHE CONSEGUONO OBBLIGATORIAMENTE AD UN`ISTANZA O CHE DEBBONO ESSERE INIZIATI D`UFFICIO SONO CONCLUSI CON L`ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO.
02. IL TERMINE PER L`ADOZIONE DELL`ATTO FINALE, SALVA DIVERSA STATUIZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI, E' DI TRENTA GIORNI, DECORRENTI DALL`INIZIO D`UFFICIO DEL PROCEDIMENTO O DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA, SE IL PROCEDIMENTO E' AD ISTANZA DI PARTE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 52 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI
01. LO STATUTO, LE DELIBERAZIONI, LE ORDINANZE, I MANIFESTI E GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO SONO AFFISSI ALL`ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
02. LE DELIBERAZIONI NON SOGGETTE A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DALL`INIZIO DELLA PUBBLICAZIONE.
03. NEL CASO DI URGENZA LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

ART. 53 FORME PARTICOLARI DI PUBBLICAZIONE
01. L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDE CON FORME IDONEE ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DIRETTIVE, PROGRAMMI, ISTRUZIONI, CIRCOLARI E DI OGNI ATTO CHE DISPONE IN GENERALE SULL`ORGANIZZAZIONE, SULLE FUNZIONI, SUGLI OBIETTIVI, SUI PROCEDIMENTI, O NEL QUALE SI DETERMINA L`INTERPRETAZIONE DI NORME GIURIDICHE O SI DETTANO DISPOSIZIONI PER LA LORO APPLICAZIONE.
02. SONO ALTRESI' PUBBLICATE TUTTE LE INIZIATIVE DIRETTE A PRECISARE E A RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO DI ACCESSO.

TITOLO 07
FORME DI COLLABORAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA
ART. 54 FORME DI COLLABORAZIONE. CONVENZIONI
01. AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE, IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA, CON LA REGIONE, CON ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE ATTRAVERSO CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA, COSTITUZIONE DI CONSORZI, ISTITUZIONE DI STRUTTURE PER ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE.
02. LE CONVENZIONI STABILISCONO I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.
03. IL COMUNE COLLABORA CON LO STATO, CON LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA E CON TUTTI GLI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI CHE HANNO POTERI DI INTERVENTO IN MATERIE INTERESSANTI LA COMUNITA' LOCALE, AL FINE DI ACCRESCERE IL NUMERO E LA QUALITA' DEI SERVIZI RESI ALLA POPOLAZIONE.

ART. 55 CONSORZI
01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DALL` ARTT. 23 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IN QUANTO COMPATIBILI.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMPONENTI LA RELATIVA CONVENZIONE UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.
03. IN PARTICOLARE LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE, AGLI ENTI ADERENTI, DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO.
04. IL COMUNE E' RAPPRESENTATO NELL`ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, NOMINATO AI SENSI DELL` ARTT. 16 LETTERA D) .

ART. 56 ACCORDI DI PROGRAMMA
01. PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L`AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, O COMUNQUE DI DUE O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI, IL SINDACO, QUALORA LA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE SULL`OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO SPETTI AL COMUNE, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA, ANCHE SU RICHIESTA DI UNO O PIU' DEI SOGGETTI INTERESSATI, PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
02. L`ACCORDO PUO' PREVEDERE PROCEDIMENTI DI ARBITRATO, NONCHE' INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.
03. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DELL`ACCORDO DI PROGRAMMA, IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.
04. L`ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO ED E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
05. L`ACCORDO, QUALORA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, PRODUCE GLI EFFETTI DELLA INTESA DI CUI ALL` ARTT. 81 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977 , N. 616 , E, SEMPRE CHE VI SIA L`ASSENSO DEL COMUNE, DETERMINA LE EVENTUALI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E SOSTITUISCE LE CONCESSIONI EDILIZIE.
06. LA VIGILANZA SULL`ESECUZIONE DELL`ACCORDO DI PROGRAMMA, NEI CASI DI CUI AL COMMA 01 , E GLI EVENTUALI INTERVENTI SOSTITUTIVI SONO SVOLTI DA UN COLLEGIO PRESIEDUTO DAL SINDACO E COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI INTERESSATI, NONCHE' DAL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE O DAL PREFETTO NELLA PROVINCIA INTERESSATA, SE ALL`ACCORDO PARTECIPANO AMMINISTRAZIONI STATALI O ENTI PUBBLICI NAZIONALI.

TITOLO 08
NORME TRANSITORIE FINALI
ART. 57 MODIFICHE ALLO STATUTO
01. LE NORME INTEGRATIVE O MODIFICATIVE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LE INTEGRAZIONI O MODIFICHE SONO APPROVATE SE LA RELATIVA DELIBERAZIONE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 58 ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO E LE NORME INTEGRATIVE O MODIFICATIVE DELLO STESSO ENTRANO IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE.

02. ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO PER ASSUMERE I NECESSARI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI.